

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01600/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1600 del 2022, proposto da Viviana Pergolizzi, rappresentata e difesa dagli avvocati Nunziello Anastasi e Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero della Giustizia;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Formez Pa;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Andrea Colasanzio, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Andrea Gugliandolo e Claudia D'Andrea, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria dei vincitori e di quella dei vincitori ed idonei del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia presso il Distretto della Corte d'Appello di Messina;
- del verbale della procedura, non conosciuto, contenente i criteri di attribuzione dei punteggi relativi ai titoli, nella parte in cui prevede l'attribuzione di n. 2 punti per i candidati in possesso della c.d. "laurea specialistica" e nella parte in cui non prevede l'attribuzione di analogo punteggio in favore dei possessori della c.d. "laurea magistrale" a ciclo unico in giurisprudenza;
- del verbale della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli della ricorrente, nella parte in cui è stato attribuito il punteggio di 4,60 anziché 6,60;
- del provvedimento di assunzione dei vincitori e di assegnazione delle sedi;
- ove necessario, in parte qua, del bando di concorso (pubblicato in G.U.R.I. 4^a serie speciale del 6 agosto 2021, n. 62) nella parte in cui: a) consente l'interpretazione del diritto all'attribuzione di n. 2 punti ulteriori nei confronti dei candidati in possesso della c.d. "laurea specialistica" (proseguimento della laurea triennale, titolo di accesso per la partecipazione alla procedura in oggetto) e non in favore di quelli che siano in possesso della laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza; b) prevede il raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei soli candidati la cui "laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda".

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Colasanzio Andrea:
per l'annullamento:

- della graduatoria dei vincitori e di quella dei vincitori ed idonei del Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia presso il Distretto della Corte d'Appello di Messina.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, della Commissione Inteministeriale Ripam e di Formez Pa;

Visto il ricorso incidentale proposto da Andrea Colasanzio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 il dott. Giuseppe Bianchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a una sommaria delibazione, il ricorso appare assistito da idoneo *fumus boni iuris* con riferimento alla contestazione concernente la mancata attribuzione alla ricorrente dei 2 punti per il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, quale titolo superiore a quello richiesto per l'accesso al concorso;

Osservato, infatti, che, secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale, fatto proprio dal Collegio: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse*

valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (T.a.r. Lazio - Roma, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; T.a.r. Lazio - Roma, sez. IV, n. 1739 del 2022);

Considerato, inoltre, che il ricorso non appare positivamente apprezzabile sotto il profilo cautelare quanto alla contestata previsione del raddoppio del punteggio per il voto di laurea in favore dei candidati la cui *“laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda”*, in quanto la premialità correlata all'assunzione di giovani nella pubbliche amministrazioni risponde ad un interesse pubblico meritevole di tutela (cft. TAR Lazio Roma, sez. IV, 3 marzo 2022, n. 2520);

Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti, mediante riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente ordinanza;

Osservato, quanto all'istanza di rinvio formulata dal ricorrente incidentale, che la prova del perfezionamento delle notifiche del ricorso incidentale potrà essere depositata nelle more della fissanda udienza pubblica di trattazione della causa;

Preso ulteriormente atto che, nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha formulato istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami;

Ritenuto che occorra, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati *“per pubblici proclami”* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce alla quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- 3.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- 4.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e

dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Ritenuto di fissare l'udienza pubblica di trattazione nel merito della controversia alla data del 22 novembre 2022;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese di lite nella presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, nei limiti di cui in motivazione; e, conseguentemente, onera l'Amministrazione del rinnovato esame della posizione della ricorrente, secondo quanto pure in motivazione specificato;

- accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 novembre 2022.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente

Marianna Scali, Referendario

Giuseppe Bianchi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giuseppe Bianchi

IL PRESIDENTE
Roberto Politi

IL SEGRETARIO